



Assegnazione delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche nei mercati cittadini del mercoledì e del sabato

ALLEGATO E - PRESCRIZIONI

Coloro i quali risulteranno assegnatari di un posteggio, nella gestione dell'attività dovranno rispettare le prescrizioni imposte dal vigente Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Pordenone.

Di seguito vengono riportate le principali, ed evidenziate in rosso le prescrizioni particolarmente importanti.

Articolo 16 - Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Per il buon funzionamento dei mercati e delle fiere, i titolari di posteggio e gli altri operatori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni (che si applicano anche al commercio in forma itinerante, per quanto compatibili):

a) a richiesta degli organi di vigilanza esibire i documenti autorizzativi in originale o ricevuta di presentazione della SCIA. La mancata esibizione di detta documentazione è punita ai sensi del presente Regolamento e comporta l'immediato allontanamento dell'operatore dall'area di mercato, fatta eccezione nei casi di smarrimento o furto della licenza o ricevuta della presentazione della SCIA (previa dimostrazione tramite esibizione agli organi di controllo di regolare denuncia all'autorità di Polizia);

b) indicare il prezzo di vendita della merce esposta nei banchi, ai sensi della L.R.29/2005.

c) rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;

d) utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei vigenti Regolamenti comunali.

e) a difesa delle pavimentazioni delle aree pubbliche occupate è fatto assoluto divieto di utilizzare picchetti o comunque forare la pavimentazione per ancorare le strutture o utilizzare spray per delimitare i posteggi. E' fatto obbligo di proteggere la pavimentazione in pietra o porfido (diversa dall'asfalto) con un foglio impermeabile ignifugo e pannelli assorbenti o materiale simile, atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante, da posizionare sotto i mezzi o sotto attrezzature che possono avere perdite.

f) i banchi utilizzati per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che tecniche idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dal piano di vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri. Deve inoltre essere coperta, sufficientemente ampia e ben ventilata con una altezza interna utile di almeno 2.20 metri. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofruttili freschi;

g) l'installazione delle attrezzature di vendita deve assicurare la stabilità delle strutture stesse. Le strutture devono essere idoneamente trattenute al fine di evitarne l'accidentale caduta, rovesciamento o ribaltamento alcuno, anche con condizioni atmosferiche avverse;



Assegnazione delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche nei mercati cittadini del mercoledì e del sabato

h) l'operatore non può spostarsi dal posteggio assegnato in altra area. Deve occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, previa comunicazione al personale della polizia locale;

i) utilizzare esclusivamente attrezzature di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici;

l) essere dotati di un estintore portatile di idonea capacità estinguente non inferiore a 34° 144B C.

m) rispettare le dimensioni del posteggio assegnato: non occupare suolo pubblico oltre la superficie assegnata poiché si ravviserebbe un'occupazione abusiva sanzionabile ai sensi di legge. Anche le coperture dei posteggi (teloni, ombrelloni, ecc.) di norma devono rispettare le dimensioni del posteggio. La merce appesa ai tendaggi/coperture deve essere arretrata almeno 50 cm dal limite frontale della propria area di occupazione (si intende per limite frontale il lato del posteggio che fronteggia il passaggio delle persone/passanti). L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita, non deve in nessun caso eccedere le dimensioni complessive del posteggio. E' ammesso appendere tende per riparare la merce esposta dal sole o dalla pioggia, senza costituire pericolo o molestia, nei tre lati del posteggio che non fronteggiano il passaggio delle persone/passanti, se i due operatori limitrofi sono d'accordo. E' possibile sfiorare le dimensioni dei posteggi lateralmente per massimo 1 m per parte ma soltanto con la parte superiore (ovvero con la copertura/ombrelloni - lateralmente si intende non nel senso di profondità del posteggio), senza appendere alcunché in tale parte della copertura/sforamento, né merce, né altre tende;

n) l'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza minima di 2.20 metri dal suolo (da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita) ed essere collocata in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali ingressi o vetrine di attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita;

o) fermo restando quanto stabilito dall'art.5 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 03.04.2002 in merito alle caratteristiche dei banchi temporanei utilizzati per il commercio dei prodotti alimentari, il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 60 cm dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura ed il giardinaggio, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra;

p) la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito e determinato dalle dimensioni autorizzate in concessione di suolo pubblico;

q) esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano, dove è espressamente vietato o nel caso di veicoli > 35 quintali o altre situazioni autorizzate di deroga, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, fuori dalle aree mercatali, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale;



Assegnazione delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche nei mercati cittadini del mercoledì e del sabato

- r) alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
- s) non utilizzare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico;
- t) il commercio su aree pubbliche di animali può avvenire nel rispetto dello specifico regolamento comunale a tutela degli animali e non può comunque essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari, o in posteggi limitrofi a questi;
- u) nei posteggi istituiti a merceologia esclusiva è vietata la vendita dei prodotti diversi da quanto previsto per quel posteggio.

2. Nelle aree adibite a mercato, agli operatori titolari di posteggio e eventuali altri operatori è fatto assoluto divieto di:

- a) consentire, a persone estranee alla loro attività, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;
- b) dividere il proprio posteggio con altri operatori mercatali, neppure provvisoriamente;
- c) danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- d) installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione;
- e) esercitare l'attività senza il rispetto delle prescrizioni previste alla fine del presente articolo per gli ambulanti che utilizzano impianti per la cottura a gas o elettricità per produrre calore;
- f) lasciare animali liberi;
- g) tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- h) tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
- i) svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti alla vendita;
- l) usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
- m) vendere con «merce a braccio»;
- n) fare bagarinaggio e incetta praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
- o) infastidire le persone con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
- p) effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;
- q) scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari senza averlo comunicato all'ufficio competente con atto scritto;
- r) vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi (fatto salvo quanto previsto dall'art.6 comma 1 ultimo punto);



Assegnazione delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche nei mercati cittadini del mercoledì e del sabato

s) vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.;

In deroga a quanto previsto dal presente punto s), è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.

3. Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, anche se isolato, della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, ecc.), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi. In particolare l'operatore del settore alimentare dovrà garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento 852/2004. In particolare quanto previsto al capitolo 3° dell'Allegato 2 (*“Requisiti applicabili alle strutture mobili e temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati) - ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati, e ai distributori automatici”*).

4. Le attività di pulizia, sezionamento, affettatura, eviscerazione di prodotti deperibili, fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli, devono essere svolte al riparo dalla polvere, dal contatto con i clienti e da qualsiasi altra forma di contaminazione. In particolare, l'attività di "pulizia del pesce" dovrà essere svolta all'interno di un banco frigorifero o a temperatura controllata, coperto e chiuso su tre lati.

5. I rifiuti dovranno essere raccolti secondo la loro tipologia (rifiuti organici, carta, plastica, altri materiali...) in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. I rifiuti di qualsiasi tipo non possono essere raccolti e veicolati sullo stesso vano del mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi.

6. La raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale (residui pulizia del pesce, cotenne animali, ecc.) e degli oli e grassi vegetali e animali esausti deve rispondere alle norme vigenti (regolamento 1774/2002 CE, D.to L.vo 152/2006 e s.m.e i.): pertanto l'operatore è tenuto a raccogliere tali materiali in contenitore separato e a smaltirli in modo autonomo.

7. Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e/o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tal fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore gas combustibile della serie UNI-CIG.

In ogni caso vanno rispettate le *“Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche in presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”* prot.3794 del 12/03/2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

8. Gli operatori che intendono utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 7., devono munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia; a tal fine la dichiarazione deve essere resa in conformità al modello che verrà reso disponibile dal SUAP. Inoltre gli operatori devono munirsi di idonea copertura assicurativa per danni a cose e persone derivanti dall'uso di tali apparecchiature. Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione e copertura assicurativa, in corso di validità, ed esibirle all'organo di controllo qualora richiesto nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati



Assegnazione delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche nei mercati cittadini del mercoledì e del sabato

durante lo svolgimento dei mercati, delle fiere e di ogni altra manifestazione o evento, compreso il caso di commercio in forma itinerante. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.

9. L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare) è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica. Comunque se il generatore produce visibilmente fumo e rumore fastidioso deve essere immediatamente spento.

Articolo 17 – Norme di decoro dei mercati

1. I titolari dei posteggi nei mercati o gli spuntisti devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; in ogni caso i posteggi non devono sembrare in stato di abbandono o confusione: vanno gestiti in modalità ordinata e di pulizia.

2. E' vietata l'esposizione della merce alla rinfusa: i capi di abbigliamento, le calzature, l'oggettistica varia e in genere, devono essere piegati e collocati in maniera ordinata. Non sono ammesse esposizioni con vestiti non piegati e non disposti secondo un ordine o un assetto conveniente, ovvero merce gettata alla rinfusa.

3. La merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito e determinato dalle dimensioni autorizzate in concessione di suolo pubblico.

4. I banchi o le strutture di vendita appoggiati al suolo devono essere coperti da teli/tendaggi che li rivestono e che li coprono fino ad almeno 15 cm dal suolo. Gli stessi devono essere di colore tenue, pastello o bianco e mantenuti puliti e decorosi.

5. Le tende, le coperture aeree dei banchi le strutture di vendita in generale devono essere di adeguata fattura, mantenute in ottimo stato di manutenzione, efficienza e decoro.

6. I corridoi tra banco e banco, avendo funzione di transito, non possono essere utilizzati per collocare sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura.

7. Gli eventuali scatoloni dovranno essere posti all'interno dell'automezzo e/o el banco di vendita in modo da non essere visibili dall'esterno. Non sono ammessi altri veicoli oltre al mezzo utilizzato per la vendita all'interno dell'area assegnata ad ogni singolo operatore o immediatamente limitrofa.

8. Le attrezzature utilizzate dagli operatori devono rimanere all'interno della superficie autorizzata, anche per i tendaggi di copertura - le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa. L'operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata.

9. E' vietata la vendita di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature usati.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CIGANA SILVIA

CODICE FISCALE: CGNSLV65A46A516N

DATA FIRMA: 07/07/2022 14:42:41

IMPRONTA: B18CE468F2DE8CF2EECE0E85146D6CC996E81DC31867C00E327064FBBF53AC09C
96E81DC31867C00E327064FBBF53AC09C548B8ADB2BE4E400C32479D535B4306B
548B8ADB2BE4E400C32479D535B4306B3AE2CE0B62F03F3A8AD834FBB33FEF7C
3AE2CE0B62F03F3A8AD834FBB33FEF7C9538C095A0125AD1FDDAAB16A9725C6E